



IL TRIBUNALE DI ROMA

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonino La Malfa

Dott. ssa Angela Coluccio

Dott. ssa Daniela Cavaliere

Presidente

Giudice

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 12.07.2022 con cui la società REX INN s.r.l. ha proposto domanda ex art. 161, comma 6, l.f.;

Preso atto che come risulta dalla visura camerale la ricorrente ha sede legale in Roma;

Verificato l'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art. 161, 6° comma, l.f. ed il rispetto delle formalità previste dall'art. 152, 2° e 3° comma, l.f.;

Considerato che in base alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta è opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013;

Ritenuto, peraltro, che in ragione della particolare natura del procedimento è necessario disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura ed, in particolare, di quelle necessarie a corrispondere gli oneri di spettanza del commissario giudiziale; rilevato che pende prefallimentare;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. **ASSEGNA** termine alla società ricorrente *30 gg.* per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma, l.fall.;
2. **NOMINA** commissario giudiziale *coll. S. Carotolano* quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;
3. **DISPONE** che la ricorrente:
 - 3.1. entro il termine di **quindici giorni** dalla comunicazione del presente decreto provveda al versamento su di un libretto bancario intestato alla società e vincolato alla firma del giudice designato dal Collegio, **la somma di € 3.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento delle spese di procedura, disponendo che lo stesso venga consegnato al commissario giudiziale (che provvederà a redigere verbale di consegna da depositare nel fascicolo d'ufficio) per la relativa custodia con le modalità più opportune;

3.2. entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e successivamente con cadenza mensile, a depositare presso la cancelleria del Tribunale, trasmettendone copia al commissario giudiziale:

- una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla Situazione finanziaria aggiornata dell'impresa;
- una relazione informativa ed esplicativa, anch' essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
- l'estratto del libro giornale contenente le operazioni compiute dal deposito del ricorso;
- gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati alla istante (ovvero sui quali esso ha appostate somme proprie e di cui ha la disponibilità anche indiretta) da cui risultino tutti i movimenti effettuati nel periodo;

4. **DISPONE** che il commissario giudiziale, esaminata la documentazione prodotta dalla società ovvero acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, ove ravvisi la violazione degli obblighi di legge imposti all'istante, riferisca al Tribunale con motivata e sintetica relazione scritta;

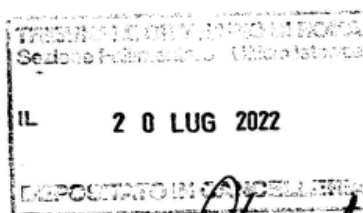
5. **SEGNALA:**

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che, senza la specifica autorizzazione del Tribunale, non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

Manda alla Cancelleria perché dia comunicazione del presente provvedimento all'istante ed al Pubblico ministero;

Dispone che la Cancelleria provveda a pubblicare sul registro dell'impresa la relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18.7.2022



Il Funzionario Amm.vo
Raffaella Marino

Presidente